



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 239/18/CSP

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI
CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ESPANSIONE S.R.L. (FORNITORE DEL
SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “ESPANSIONE TV”)
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE NORMATIVA
CONTENUTA NELL’ART. 37, COMMA 4, DEL
DECRETO LEGISLATIVO N. 177/05
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. LOMBARDIA N. 9/2018 - PROC. 56/18/ZD-CRC)**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 30 ottobre 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59 recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 10, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 29 luglio 2015, n. 115, recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012 recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la legge regionale Lombardia, del 28 ottobre 2003, n. 20, istitutiva del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Approvazione del regolamento relativo alla definizione delle materie di competenza dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni delegabili ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo quadro del 21 novembre 2017 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative regionali e delle Province autonome;

VISTA la Convenzione del 29 dicembre 2017 tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Regione per l’attuazione della delega di funzioni in tema di comunicazioni al predetto Comitato regionale per le comunicazioni;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 316/09/CONS, del 10 giugno 2009, che delega al Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia, tra le altre, la funzione di “*Vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee-guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedurali*”;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia è stata accertata e contestata in data 4 giugno 2018 nonché notificata in pari data alla società Espansione S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Espansione TV*”, la violazione della disposizione normativa contenuta nell’art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05 nel corso della trasmissione della programmazione televisiva dal giorno 7 al giorno 13 aprile 2018, in quanto i programmi televisivi denominati “*Il mondo porno di due sorelle*”, “*Reportage*”, “*8MM2*”, “*Unruly-nessuna regola*”, “*Tradimento fatale*” e “*Incontro d’amore*” sono stati interrotti da comunicazioni commerciali audiovisive in numero superiore a quanto prescritto dalla disposizione normativa sopra citata.

2. Deduzioni della società

La predetta società ha esperito, in data 18 giugno 2018, accesso agli atti.

Successivamente, la parte, nel presentare appositi scritti difensivi datati 19 giugno 2018, nonché in sede di audizione tenutasi in data 29 giugno 2018, ha chiesto l’archiviazione del presente procedimento, eccependo quanto segue.

Il Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia ha contestato, erroneamente, la violazione della regola contenuta nell’art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05, anziché di quella contenuta nell’art. 37, comma 6, del d.lgs. n. 177/05 che trova applicazione nell’ipotesi di trasmissione di opere cinematografiche su servizi di media audiovisivi in ambito locale.

Inoltre, nella vicenda contestata, la disposizione normativa contenuta nel citato art. 37, comma 6, del d.lgs. n. 177/05 risulta osservata, in quanto “*le opere contestate presentano tutte un numero massimo di quattro interruzioni pubblicitarie, pari a due per ogni tempo trasmesso e nell’unico caso di opera cinematografica di durata inferiore ai novanta minuti [...] le pause sono di numero inferiore, pari a tre unità*”.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito dell’istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia, con deliberazione n. 46 del 17 luglio 2018, nell’accogliere le eccezioni sollevate dalla parte, ha proposto a questa Autorità l’archiviazione del procedimento sanzionatorio.

La proposta del Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia risulta meritevole di accoglimento.

È indubbio che, nella vicenda contestata, trovi applicazione la disposizione normativa contenuta nell’art. 37, comma 6, del d.lgs. n. 177/05 (*Cfr.* delibera n. 324/11/CSP del 20 dicembre 2011), in forza della quale ai fornitori di servizi di media audiovisivi operanti in ambito locale è consentita, nel corso della trasmissione di opere cinematografiche, la diffusione di due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo

indipendentemente dalla durata delle opere stesse comunicazioni commerciali audiovisive, oltre a quelle inserite nelle pause naturali delle opere stesse e, in particolare, *“per le opere di durata programmata compresa tra novanta e centonove minuti sono consentite analogamente due interruzioni pubblicitarie per ogni atto o tempo”* e *“per le opere di durata programmata uguale o superiore a centodieci minuti sono consentite tre interruzioni pubblicitarie più una interruzione supplementare ogni trenta minuti di durata programmata ulteriore rispetto a centodieci minuti”*.

Si rileva, tra l'altro, il corretto inserimento del numero di interruzioni pubblicitarie effettuate nel corso delle suddette opere in misura non superiore a quanto prescritto dal citato art. 37, comma 6, del d.lgs. n. 177/05;

RITENUTO, pertanto, di non procedere all'irrogazione della sanzione pecuniaria amministrativa nei confronti della società Espansione S.r.l. per insussistenza della contestata violazione della disposizione normativa di cui all'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio dal Comitato regionale per le comunicazioni Lombardia nei confronti della società Espansione S.r.l., con sede legale in Como (CO), via Sant'Abbondio, n. 4, fornitore del servizio di media audiovisivo *“Espansione TV”* per la presunta violazione della disposizione normativa contenuta nell'art. 37, comma 4, del d.lgs. n. 177/05.

La presente delibera è notificata alla parte ed è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 30 ottobre 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi

